



Bruxelles, 19.3.2014
COM(2014) 184 final

2014/0102 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che approva l'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico
del Portogallo**

RELAZIONE

Il 17 maggio 2011 il Consiglio ha concesso al Portogallo, su richiesta di quest'ultimo, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio) a sostegno di un robusto programma di riforme economiche volto a ristabilire la fiducia, a consentire il ritorno dell'economia verso una crescita sostenibile e a salvaguardare la stabilità finanziaria in Portogallo, nella zona euro e nell'Unione.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, la Commissione ha portato a termine, insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) e in collaborazione con la Banca centrale europea (BCE), l'undicesimo riesame volto a valutare i progressi compiuti nell'attuazione delle misure concordate, nonché la loro efficacia e il loro impatto economico e sociale.

Tenuto conto di nuove informazioni, con la proposta [inserire il riferimento] la Commissione ha proposto di modificare la decisione 2011/344/UE.

È necessaria una decisione aggiuntiva a seguito dell'entrata in vigore del "two-pack" (nello specifico, il regolamento (UE) n. 472/2013), che disciplina tra l'altro la procedura da seguire per modificare le condizioni politiche sottese al programma di aggiustamento economico. Il regolamento (UE) n. 472/2013 si applica ai programmi di aggiustamento macroeconomico in corso alla data della sua entrata in vigore, per i cui adeguamenti, di conseguenza, è richiesta la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 5.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che approva l'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria¹, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 472/2013 si applica agli Stati membri che beneficiano già, al momento della sua entrata in vigore, di assistenza finanziaria, incluso dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e/o del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF).
- (2) Il regolamento (UE) n. 472/2013 fissa le norme per l'approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico per gli Stati membri che beneficiano dell'assistenza finanziaria, le quali devono essere applicate congiuntamente al regolamento (UE) n. 407/2010² che istituisce il MESF nei casi in cui lo Stato membro interessato riceva assistenza sia dal MESF che da altre fonti.
- (3) Il Portogallo ha ottenuto l'assistenza finanziaria sia nel quadro del MESF, con la decisione di esecuzione 2011/344/UE³, che del FESF.
- (4) Per ragioni di uniformità è opportuno che l'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 sia approvato con riferimento alle pertinenti disposizioni della decisione di esecuzione 2011/344/UE.

¹ GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

³ Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

- (5) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, la Commissione ha portato a termine, insieme al Fondo monetario internazionale e in collaborazione con la Banca centrale europea, l'undicesimo riesame per valutare i progressi compiuti dalle autorità portoghesi nell'attuazione delle misure concordate nell'ambito del programma di aggiustamento macroeconomico, nonché la loro efficacia e il loro impatto economico e sociale. A seguito di tale riesame dovrebbero essere apportate modifiche al vigente programma di aggiustamento macroeconomico.
- (6) Tali modifiche sono contenute nelle pertinenti disposizioni della decisione di esecuzione 2011/344/UE, quale modificata dalla decisione di esecuzione 2014/[...]/UE del Consiglio, del [...]⁴,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le misure stabilite all'articolo 3, paragrafi 8 e 9, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, che il Portogallo è tenuto ad adottare nel quadro del suo programma di aggiustamento macroeconomico.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁴ GU: inserire il numero, la data e i riferimenti di pubblicazione del documento.